



COMUNE di FRONTONE
Provincia di Pesaro e Urbino
SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la legge regionale Marche n. 36 del 16/12/2005 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera di G.R.M. n.492/08;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29.12.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02 maggio 2023 con cui è stato approvato il presente bando;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL 18/08/2000, n. 267;

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale sono aperti i termini per la presentazione di nuove domande per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Frontone.

Art. 1 = REQUISITI PER L'ACCESSO

Alla data di presentazione della domanda l'aspirante assegnatario deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o altra condizione equiparata o cittadino di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadino di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessore del permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) istituita con la legge n. 470/1988 di un Comune della Regione Marche;

b bis) AVERE LA RESIDENZA O PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA PRINCIPALE NEL COMUNE DI FRONTONE.

c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità

collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento.

d) avere un reddito **ISEE 2023**, riferito all'intero nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, non superiore al limite di valore ISEE stabilito con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia n. 7 del 17/01/2023 pari a **€ 13.617,00**;

Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie mono personali (€ 16.341,00).

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio, l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta.

Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno

e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

Art. 1 bis. Il requisito di cui alla lettera **e bis)** del articolo 1 non si applica nell' ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

Art. 2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Art. 3 = NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

a) Per **nucleo familiare**, si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno invece parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

b) Per la definizione del nucleo familiare ai fini ISEE valgono le disposizioni di cui alla normativa vigente.

c) Il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati Comunitari ed extracomunitari, non costituisce incremento naturale ai fini dell'attribuzione del punteggio fermo restando l'applicazione delle disposizioni stabilite dalla normativa statale vigente in materia di ISEE.

Art. 4 = MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a) La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere presentata **in bollo (euro 16,00)** utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** l'apposito modello in distribuzione gratuita dal Comune o disponibile sul sito internet **www.comune.frontone.pu.it**

b) Le domande devono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso, attraverso il modello allegato alla presente, da presentare a mano, spedita con raccomandata A/R con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede il timbro postale di spedizione) o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: comune.frontone@emarche.it.

c) La domanda assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva di notorietà e dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa

d) Il recapito delle domande resta ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse trasmessa in tempo utile o fosse incompleta, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

e) Le domande pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato, verranno automaticamente escluse.

f) La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono, indirizzo email, ecc...) al quale potranno, se necessario, essere trasmesse comunicazioni da parte del Comune.

Eventuali successivi cambi di indirizzo o di recapito dovranno essere comunicati tempestivamente.

In mancanza di quanto sopra l'Amministrazione comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per i ritardi nel servizio postale.

Art. 5 = TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a) Le domande possono essere presentate, con le modalità del precedente articolo 4, **perentoriamente entro quarantacinque (45) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro e non oltre il 03/07/2023;**

b). Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine è aumentato di quindici (15) giorni, pertanto il termine di scadenza è il 17/07/2023;

Art. 6 = ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

a) L'istruttoria, volta alla formazione della graduatoria di assegnazione, è effettuata dall'Ufficio preposto. Con essa si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi richiesti dal partecipante sulla base dei documenti prodotti, tenendo conto della legislazione nazionale e regionale vigente e delle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.

b) Requisiti di accesso

Il concorrente, utilizzando esclusivamente il modello allegato, predisposto dal Comune, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., selezionando le relative caselle, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare, i requisiti di accesso di cui all'art. 6 del Regolamento.

Qualora le domande siano mancanti in tutto o in parte delle dichiarazioni richieste potranno essere sanate, mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione avanzata dall'Amministrazione Comunale entro il termine fissato di 10 giorni.

c) La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- per i requisiti previsti per l'accesso nella graduatoria l'esclusione della domanda;
- per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio relativo.

Le false dichiarazioni verranno denunciate all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000.

d) Richiesta dei punteggi

Le **condizioni** che danno diritto al punteggio devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

e) Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvarrà di un'apposita commissione (art. 11 del citato Regolamento), alla quale verranno trasmesse tutte le domande con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria, effettuata con le modalità di cui all'art. 10 del Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

f) Il competente servizio comunale, in fase di istruttoria della domanda e l'apposita commissione in fase di formazione della graduatoria, potranno svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

Art. 7 = PRIORITA'

1. In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui di cui all'allegato A n. 5, lett.b. LR 36/05:

1) abitazione in un alloggio improprio da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando;

2) abitazione in un alloggio antighienico da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando;

3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando;

3-bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche;

4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica;

5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale;

- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;

- a seguito di ordinanza di sgombero;

- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2.

2. Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza ai nuclei familiari con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 8 = PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

a) La graduatoria provvisoria sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Frontone. Di essa si darà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini, fissati in quindici (15) giorni, per la presentazione di osservazioni e di quanto altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

b) Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni, sempre nel termine massimo perentorio di quindici (15) giorni.

Art. 9 = GRADUATORIA DEFINITIVA

a) Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la commissione formulerà la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP sovvenzionata.

b) La graduatoria così formulata verrà approvata con atto deliberativo di Giunta e verrà pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio e nel sito internet del Comune.

c) Di essa si darà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito.

d) La graduatoria avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio. Scaduto tale termine, la graduatoria decadrà automaticamente (salvo proroghe previste per legge).

Art. 10 = ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

a) Prima dell'assegnazione il competente servizio comunale accerterà la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e ai componenti del suo nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

b) Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influirà sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determinerà la perdita del punteggio di cui alla lett. b. numeri 1), 2) e 3) dell'Allegato A della L.R. n. 36/2005.

c) La perdita dei requisiti, il mutamento della condizione abitativa verranno contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, potrà proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla commissione che deciderà in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.

d) In questo ultimo caso la commissione procederà alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

e) In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

f) L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. A tal fine l'assegnazione degli alloggi potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal D.M. Sanità 05/07/1975 e dal vigente regolamento edilizio comunale.

g) L'alloggio assegnato dovrà essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione.

A tal fine il Comune invierà all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivarrà a rinuncia.

h) Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avverrà, di norma, senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:

- 1 - mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- 2 - mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- 3 - mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- 4 - mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- 5 - mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- 6 - mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

i) In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune potrà derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avverrà a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente proporranno all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

l) I limiti dimensionali di cui ai punti precedenti potranno essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente una persona diversamente abile con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedie a ruote o di analoghi ausili.

m) I concorrenti convocati per l'assegnazione potranno rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporterà la perdita del diritto all'assegnazione.

n) In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione di cui al comma precedente, il Comune garantirà in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, inviterà l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo.

o) L'aspirante assegnatario sarà tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'alloggio entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decadrà dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

Art. 11 = CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Pesaro e Urbino (ERAP), secondo quanto previsto dall'art. 20, quaterdecies della L.R. Marche n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni.

Art. 12 = RISERVA DI ALLOGGI

Il Comune di Frontone, ai sensi dell'art. 20 quinquies della L.R. 36/2005, riserva una quota non superiore ad un terzo degli alloggi disponibili alle seguenti categorie speciali:

- a)** i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
- b)** i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
- c)** i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Il Comune collocherà in apposita graduatoria speciale, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi ad esse riservati.

I concorrenti collocati nelle graduatorie di cui al punto precedente, avranno priorità nella scelta dell'alloggio rispetto a quelli utilmente collocati nella graduatoria generale definitiva.

Art. 13 = DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si rinvia alle norme statali applicabili, alla Legge regionale n. 36/2005 e ss.mm.ii. e al Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. approvato con Deliberazione consiliare n. 77 del 29/12/2009, tenendo conto della legislazione nazionale e regionale vigente e delle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.

Art. 14 = DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI

Presso gli uffici dei Servizi sociali, contattando il seguente numero: 0721/786107 oppure presso il Comune-Servizi Sociali, Piazza del Municipio n. 19, previo appuntamento da concordare telefonicamente,

I dipendenti dell'Ufficio potranno dare informazioni e indicazioni di carattere generale e specifiche rispetto ai contenuti del bando ed alle modalità di presentazione della domanda; non potranno in nessun caso compilare la domanda.

Frontone, li 18/05/2023

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.TO D.SSA BRISCOLINI ROMINA

INFORMATIVA. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

TITOLARE TRATTAMENTO	Sindaco del Comune di Frontone –P.zza del Municipio n.19, 61040 Frontone PU Tel0721-786107 PEC: comune.frontone@emarche.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	Avvocato Giangiaco­mo Giuseppe - Via Ignazio Silone 4/e - Vasto
INCARICATI	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente al Comune di Frontone
FINALITA'	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione dell'agevolazione richiesta
MODALITA'	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici
AMBITO COMUNICAZIONE	I dati verranno utilizzati dal Servizio Sociale
NATURA CONFERIMENTO DATI	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento SITO Frontone www.comune.frontone.ps.it
SITO	www.comune.frontone.ps.it
DIRITTI	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione informa anonima dei dati se trattati in violazione di legge.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	Comune di Frontone
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	concessione di buoni spesa e contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche e l'affitto quali misure urgenti connesse all'emergenza COVID – 19 ai sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Responsabile dei Servizi Sociali
INIZIO E TERMINE DEL PROCEDIMENTO	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della domanda; il termine del procedimento coincide con l'assegnazione in via definitiva e l'erogazione del contributo agli aventi diritto .
INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento
UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI	Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L.241/1990 come modificata dalla L. 15/05